

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Credito d'imposta energia e gas anche per il 3° trimestre 2022**

Prorogato il tax credit energia e gas anche per il 3° trimestre 2022, sempre da utilizzare entro fine anno. Procedura semplificata per la richiesta del conteggio per le imprese non energivore/gasivore.

Il credito d'imposta per il consumo di energia elettrica e gas è stato prorogato anche per il 3° trimestre 2022, sia per le imprese cosiddette energivore e gasivore, che per le altre imprese. La proroga è stata disposta dall'art. 6, D.L. 115/2022 (**Decreto Aiuti-bis**) che prevede quindi 3 mesi in più, ossia luglio-agosto-settembre, sui quali calcolare il credito spettante.

L'agevolazione per le **imprese energivore/gasivore** è nella seguente misura: 25% del costo per kWh della componente energia (voce " *spesa per la materia energia* " indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione dell'incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri; 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione dell'incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri. Per le **imprese non energivore/gasivore** invece la misura è del: 15% del costo per kWh della componente energia (voce " *spesa per la materia energia* " indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione dell'incremento del 30% già noto per il precedente trimestre; 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione dell'incremento del 30% già noto per il precedente trimestre. Come per i crediti del 2° trimestre, è stata introdotta una **facilitazione per il conteggio** per i contribuenti non energivori/gasivori che hanno mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022. Tali soggetti possono inviare, per esempio via PEC, al fornitore di energia elettrica e/o gas una richiesta del conteggio, che potrebbe assumere questa forma:

"Spett. Società, in relazione alla previsione dell'art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell'art. 6, c. 5, D.L. 115/2022, che pone a carico del fornitore l'obbligo di comunicare all'utente l'ammontare dell'eventuale credito d'imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d'imposta a noi spettante per il II e III trimestre 2022, per l'incremento del prezzo della materia prima" .

Si ricorda che il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2022 o può essere **ceduto a terzi** entro il 21.12.2022, i quali tuttavia devono sempre utilizzarlo entro il 31.12.2022.

Infine, non operano più i limiti *de minimis* che avrebbero previsto un tetto di agevolazioni pari a 200.000 euro massimo nel triennio.